



COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. FABRIZIO BALZANO

N. 37 DEL 27/02/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/23, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA "TRASPARE", PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI SUE E SUAP BACK OFFICE PER IL TRIENNIO 2026-2028 - DITTA STARCH SRL DI ORNAGO (MB) - CIG: BA9D754876 - IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO CHE il bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato con D.C.C. n. 25 del 10.12.2025;

Visto il Decreto n. 03/23 del 01.02.23 con il quale il Sindaco nominava il Responsabile del Servizio Tecnico.

DATO ATTO CHE è necessario, affidare l'incarico per il servizio di manutenzione e assistenza programmi SUE e SUAP Back Office per il triennio 2026-2028;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. n. 135/12 di conversione con modificazioni del D.L. n. 95/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: contratto e relativo oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza programmi SUE e SUAP Back Office per il triennio 2026-2028 - Importo totale del contratto: €. 6.000,00 oltre IVA 22% - Importo annuale del contratto: €. 2.000,00 oltre IVA 22%;

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23, l'incarico è considerato come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.14;

Dato atto che le clausole ritenute essenziali, sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/23, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Preso atto che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 definisce, all'art. 3, c.1, lettera d), che l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/23, l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/23;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

DATO ATTO che l'Articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 36/23 e la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.23 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione – prevede che, a partire dal 01.01.24, per ogni affidamento per lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo, occorre utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ai fini della completa digitalizzazione degli appalti pubblici.

DATO ATTO che con appalto del 27.02.26, mediante il portale "Traspare", è stato affidato l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza programmi SUE e SUAP Back Office per il triennio

2026-2028, alla Ditta Starch Srl con sede in Via Crocefisso n. 2 a Ornago (MB) – P.IVA: 00873010961, per l'importo complessivo totale pari a €. 6.000,00 oltre IVA 22% - Importo annuale del contratto: €. 2.000,00 oltre IVA 22%;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/23, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, c. 3 e 4, dello stesso, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

RITENUTO di affidare alla Ditta Starch Srl con sede in Via Crocefisso n. 2 a Ornago (MB) – P.IVA: 00873010961, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza programmi SUE e SUAP Back Office per il triennio 2026-2028, per il costo complessivo totale pari a €. 6.000,00 oltre IVA 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI: la L. n. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai procedimenti amministrativi"; l'art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/00 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali; l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/00 in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.e.i;

2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Ditta Starch Srl con sede in Via Crocefisso n. 2 a Ornago (MB) – P.IVA: 00873010961, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza programmi SUE e SUAP Back Office per il triennio 2026-2028, per il costo complessivo totale pari a €. 6.000,00 oltre IVA 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

3. Che il presente provvedimento assume il valore della decisione di contrarre di cui all'art. 17, c. 1-2, D.Lgs 36/23;

4. Di imputare la spesa complessiva presunta pari a €. 9.250,00 IVA 22% compresa, come segue:

Anno 2026 – Voce 140/13/1 – Importo €. 2.440,00 IVA 22% compresa nel bilancio di previsione 2026-2028;

Anno 2027 – Voce 140/13/1 – Importo €. 2.440,00 IVA 22% compresa nel bilancio di previsione 2026-2028;

Anno 2028 – Voce 140/13/1 – Importo €. 2.440,00 IVA 22% compresa nel bilancio di previsione 2026-2028;

5. Di dare atto che la ditta in oggetto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/23, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato;

7. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Fabrizio Balzano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Orsi Gabriele
F.to:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

lì, 27/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOARCH.
FABRIZIO BALZANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/02/2026.

Piedimulera, lì 27/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott.ssa Munda Fernanda